INCONTRO CODAU RU MILANO 22 MAGGIO 2013

Università presenti: POLIMI, PISA, IMT, PAVIA, TRENTO, PADOVA, VERONA, SISSA, BRESCIA, FERRARA

Il gruppo inizia il lavoro seguendo l'ordine del giorno inviato da Antonio Marcato (allegato 1)

1) Sentenza Corte costituzionale n. 83/2013 sul trattenimento in servizio dei docenti (Marcato/Tedesco)

la sentenza riporta il quadro normativo di riferimento alla situazione pre legge 240/10 (articolo16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503], quindi, la facoltà di concedere il prolungamento del servizio per 2 anni sta in capo all'amministrazione, con provvedimento motivato (anche nel caso di non concessione, ovviamente).

La discussione interna al gruppo evidenzia come, alla luce delle esperienze precedenti, sia opportuno arrivare a fare deliberazioni sostenute da forti motivazioni, che, anche alla luce di quanto espresso nella sentenza della Corte Costituzionale (allegata) non possono ridursi al solo risparmio finanziario.

A tal proposito Antonio Marcato informa che Polimi ha deliberato linee di indirizzo, che poi saranno applicate caso per caso.

Il gruppo evidenzia che va evitato l'errore di basarsi solo su qualità soggettive (es. prestazione del docente, soprattutto se riferita a tempi troppo lontani – vqr 01-03) o su criteri eccessivamente vasti o illogici, perché la giurisprudenza aveva in tali casi dato torto all'amministrazione (allegata nota avvocatura distruttale dello Stato).

Marco Rucci fa presente che Verona ha fatto delibere che hanno permesso all'ateneo di resistere in sede di giudizio (TAR)

Il gruppo passa ad analizzare le implicazioni pratiche: Vincenzo Tedesco segnala come la sentenza decorra dal momento della pubblicazione in gazzetta ufficiale, e che quindi non ha rilievo per coloro che sono già cessati dal servizio.

Il gruppo concorda inoltre che per coloro che hanno la possibilità di fruire del trattenimento, anche se sono decorsi i termini previsti dalla norma per la presentazione della richiesta, la domanda va accettata, per ragionevolezza; il gruppo ritiene che tale possibilità sia da dare a chi doveva presentare la domanda fino ad un anno prima della data di sentenza.

Vengono inoltre evidenziate alcune criticità ulteriori, legate al fatto che nel frattempo si è modificato il quadro normativo "di contorno"; in particolare diventa impossibile attribuire a colui che eventualmente rinuncia al trattenimento un contratto di ricerca (rif. art. 5, comma 9, del dl 95/2012) e con la riforma cd. Fornero si possono avere, per il trattenuto, dei vantaggi in termini di trattamento previdenziale (il sistema contributivo determina un vantaggio a permanere altri 2 anni).

Il gruppo evidenzia poi una ulteriore importante criticità: la norma vigente sul trattenimento in servizio, ripresa dalla circolare MIUR del 9.6.2011 prot. N. 912 (Turn over 2010 e disponibilità residue turn over 2009 - PROPER 2011), definisce la necessità per le

amministrazioni di impegnare il punto organico della categoria di riferimento, nel caso di trattenimento in servizio. Questo comporta, facendo il caso di un ordinario, la messa a disposizione di 1 punto organico per averlo in servizio per soli 2 anni.

Il gruppo ritiene quindi che sia necessario chiedere al MIUR chiarimenti sul fatto che la nota 2011 si applichi ancora; il gruppo evidenzia poi come si potrebbe suggerire che nell'eventualità venga concesso il trattenimento, questo possa essere finanziato con fondi esterni (regole ricercatore lettera a), avendo quindi impatto 0 in termini di consumo punti organico.

Il gruppo suggerisce di segnalare, per opportuno dibattito, alla CRUI la questione suggerendo l'autofinanziamento per 2 anni senza pesare sui punti organico.

2) Sentenza Corte costituzionale n. 78/2013 sulla possibilità di attribuire incarichi di insegnamento a personale TA dell'Università (Marcato/Tedesco);

Il gruppo discute delle esperienze operative che fanno seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 78/2013 sulla possibilità di attribuire incarichi di insegnamento a personale TA dell'Università.

Il gruppo esprime parere positivo sul fatto che si è sanata una situazione di iniquità.

Dal punto di vista pratico, gli insegnamenti al PTA dell'ateneo devono essere:

- 1) Assegnati tramite partecipazione a bandi pubblici
- 2) Attribuiti tramite decreto o lettera di incarico (no contratto cococo)
- 3) Il compenso va fiscalmente trattato come compenso accessorio, ma non viene erogato a valer sui fondi accessori contrattuali
- 4) Comunicati all'anagrafe, ai sensi dell'art. 53 del DLgs 165/2001.
- 3) Una tantum personale docente (art. 29, comma 19, Legge 240/2010): criteri di individuazione dei beneficiari (Marcato);

Dopo breve discussione il gruppo, premesso che sono chiari i requisiti di partecipazione per l'anno 2011 (nel decreto di attribuzione risorse - http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/luglio/di-21072011-(1).aspx) e per il 2012, ritiene che nel 2013 potranno partecipare i docenti che avrebbero maturato lo scatto biennale nel 2013 (l'inquadramento triennale avviene dal 2014), e quelli che non hanno ottenuto l'incentivo nel 2011 e nel 2012 (che può essere erogato solo al max 50% della popolazione).

Il gruppo in ogni caso precisa che saranno i decreti di attribuzione e definire i requisiti. UNIPI manderà il proprio regolamento.

Allo stato attuale solo 4/5 atenei hanno fatto il regolamento, e nessuno ha bandito.

4) Affidamenti onerosi al personale docente (art. 23 Legge 240/2010): modalità di attribuzione (Marcato);

Il gruppo mette in comune le prassi in merito all'attribuzione a titolo oneroso di affidamenti retribuiti a propri docenti.

Emerge la prassi consolidata di attribuzione tramite valutazione comparativa (partecipano al bando esterno), tranne PAVIA e POLITO (che però afferma di voler rivedere la questione con nuovo regolamento).

5) Aspettativa senza assegni (art. 7 Legge 240/2010): modalità di pagamento degli oneri contributivi (Marcato);

Si pare un discussione sulla questione di chi deve versare i contributi in caso di aspettativa senza assegni (art. 7 Legge 240/2010): il primo comma dice che sono i soggetti che pagano lo stipendio a pagare i contributi previdenziali.

Il secondo comma però, con il riferimento ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 13 della legge 382/80, contraddice il primo rimandando all'art. 3 della legge 1078 che pone a carico dell'Amministrazione di appartenenza i contributi. Pertanto l'Inpdap nel rispondere ai quesiti posti precisa che è possibile solo la totalizzazione con i Paesi della U.E. (regolamento CEE 1606/98) e la ricongiunzione ai sensi della legge 29/79.

Il gruppo concorda sul fatto che è necessario chiedere rivalsa nei confronti dell'ente che attribuisce il contratto se extracomunitario, nonostante le difficoltà in quanto stranieri spesso e con negoziazione diretta da parte del docente; una soluzione possibile è quella di emettere un provvedimento condizionato di autorizzazione con efficacia solo qualora l'ente terzo garantisca la copertura previdenziale, a meno che non si totalizzi (quindi solo extra UE)

6) Assistenza sanitaria integrativa al personale TA: contributi con oneri a parziale carico Ateneo (art. 60 CCNL comparto 16.10.2008);

Il gruppo discute della possibilità di avviare un percorso che porti all'attivazione di servizi / convenzioni finalizzati all'assistenza sanitaria integrativa al personale TA con oneri a parziale carico Ateneo (art. 60 CCNL comparto 16.10.2008).

Si verifica l'esistenza di esperienze, ed emerge che l'unica al momento pare essere quella attivata da Bicocca.

Si apre poi un'articolata discussione sulla differenza tra sussidi e attivazione di servizi tramite polizze in convenzione; il gruppo evidenzia la criticità di destinare risorse elevate a rimborsi analitici di spese mediche dei dipendenti, che non siano già ricomprese nella definizione di sussidi in senso stretto, e che evidenzino discontinuità rispetto alle situazione pre DL 78/10, mentre ritiene possibile l'applicazione di quanto previsto dall'art. 60 del CCNL...

7) Concorsi riservati ad esterni per il rispetto del vincolo del 20% sui posti di professore (art. 18, comma 4, Legge 240/2010) (Perfetto);

Il gruppo ritorna su un argomento già trattato, e vengono ribadite le difficoltà operative, nonostante l'obbligo di legge. E' ormai chiaro che la percentuale si applica al valore dei punti organico destinati al reclutamento di professori di I e II fascia, e non al numero di posti (come da nota MIUR – PROPER 2012 del 5.4.2013 prot. N. 8312). Il gruppo prende atto che ad oggi in goni caso non risultano esperienze di bandi in tal senso per il personale docente.

8) Fondo unico di Ateneo per il reclutamento di personale su fondi autofinanziamento (Perfetto);

Il gruppo discute delle modalità definite dagli atenei per dar seguito a quanto previsto dalla nota MIUR del 5.4.2013 prot. N. 8312 (programmazione delle assunzioni del personale per l'anno 2013 ai sensi del D.Lgs. 49/2012 e della legge 135/2012. Verifica assunzioni del personale anno 2012) in merito alla costituzione di un fondi unico su cui finanziare ricercatori lettera a).

Brescia ha costituito tale fondo (che in ogni caso andrà utilizzato con provvedimenti del CDA e certificazione dei revisori) tramite decreto rettorale, mentre POLIMI tramite decreto dirigente contabilità e finanza (anche se porta autorizzazione a bandire volta per volta in CDA).

9) Aspettativa/nomina mandato parlamentare (Varasio);

Aspettative per incompatibilita (legge 488/1999 art. 38)

Il dipendente doveva fare domanda di contribuzione figurativa, e si impegnavano a versare la quota parte a carico lavoratore (confermato da INPS). Questo fino al 2011. Successivamente l'Inps ha cambiato impostazione, dicendo ora che deve essere l'amministrazione a versare. Si ritiene opportuno resistere a questa nuova versione INPS.

10) Programmazione triennale del personale (Varasio);

Il gruppo evidenzia come ci si trovi in una situazione di "buco normativo" per quanto riguarda la programmazione, in quanto il d.lgs. 49/12 definiva le regole per l'anno 2012. Tra queste la previsione di possibilità assunzionale per coloro che superano l' 80% del

rapporto tra spese complessive del personale e totale entrate (come definito dal D.Lgs. 49/12).

Il gruppo ritiene che chi è vicino tale soglia debba agire con criterio prudenziale (perché in teoria per il 2013 potrebbero anche venire bloccate le assunzioni per chi sta oltre il 80%); il gruppo inoltre ritiene che la programmazione triennale del personale, pur con le incertezze del caso, vada in ogni caso predisposta, come prevista dal D.Lgs. 49/12.

11) posti PTA a tempo indeterminato finanziati da enti esterni (Varasio);

Pavia chiede se esistono esperienze di regolamento che disciplina l'autofinanziamento interno di posti di PTA (a valere su punti organico ateneo ma finanziati da dipartimenti o altre strutture)

Non emergono esperienze a livello di regolamento, ma alcuni atenei (es. POLIMI) hanno assunto deliberazioni del CDA in merito.

Il gruppo ritiene che sia necessario sentire il MIUR (Livon) per verificare la possibilità, in analogia con quanto avviene per i professori, di finanziare un posto da pta sulla base di convenzioni che coprano il costo di 15 anni (senza impatto sui PO).

12) anagrafe delle prestazioni e legge anticorruzione (Varasio);

Il gruppo discute delle modalità di comunicazioni degli incarichi previste da anagrafe delle prestazioni e legge anticorruzione; in particolare il gruppo conviene che sia assodato che vadano comunicati entro 15 giorni i compensi alle altre amministrazioni (quella di provenienza del prestatore) .

Viene poi posto il quesito se anche gli incarichi a titolo gratuito vadano comunicati; la norma, a parere del gruppo, è chiara in tal senso. A livello informale però la Funzione Pubblica sembra aver espresso la possibilità di non pubblicare gli affidamenti gratuiti per didattica (ex supplenze); non si è però espressa per iscritto, a fronte di richiesta specifica di parere già formulato da UNIPI.

13)ripescaggio di idonei da graduatorie di concorsi di altre università/enti (Varasio);

Il gruppo ribadisce la possibilità già espressa dall'ufficio studi nei suoi commenti; si evidenziano però alcune attenzioni procedurali:

- a) va stipulato accordo (va bene anche scambio di lettere, non serve convenzione se all'interno dello stesso comparto è invece opportuna la convenzione fra comparti diversi), che però deve disciplinare le casistiche di rinuncia, ecc.
- b) alcuni elementi andrebbero inseriti nel bando (es. se rinuncia alla proposta che ti fa una amministrazione diversa da quella che bandisce viene cancellato dalla graduatoria)
- c) va verificata la corrispondenza tra contratti offerti dalla stessa graduatoria (al fine di evitare vantaggi economici a chi è arrivato secondo rispetto al vincitore, ad esempio)
- d) deve essere motivato da parte del cedente il perché della rinuncia ad attingere (quindi perché può cedere)
- e) l'amministrazione che va ad assumere su graduatorie di altri non deve avere proprie graduatorie valide.

14)telelavoro (Varasio);

Le università con esperienze avranno cura di far avere i propri materiali a Pavia

15)assunzioni dirette di ricercatori selezionati all'interno di progetti di grande rilievo internazionale (Varasio) e requisiti di accesso per il reclutamento ricercatori a tempo determinato B) (Varasio);;

Pavia presenta il caso di una possibile chiamata diretta ric. lett.b) su un grant però non previsto dal DM attuativo dell'art. 1 comma 9 della legge 230/05 come modificato dalla 240/10.

POLIMI informa che per i ricercatori lettera a), alla luce del proprio regolamento, effettua la chiamata diretta (senza autorizzazione MIUR) in quanto già selezionati da altri enti istituti finanziatori.

Si ritiene in ogni caso che per la chiamata diretta lettera b) si debba passare dal MIUR, e che ci sono poche possibilità (ma da verificare appunto, magari sottoponendo la questione al MIUR stesso, in attesa che venga rivisto il decreto di individuazione dei progetti) in quanto il grant in questione non è nell'elenco del decreto.

16) fondo SIRIO (Varasio)

Pavia chiede se qualcuno si è attivato per il fondo Sirio, versando le quote per i dipendenti; nessuno lo ha fatto, perché non ha ancora ricevuto adesioni di propri lavoratori. Il versamento va fatto solo per coloro che aderissero al fondo. Fin qui le università hanno dato supporto logistico al Fondo per la presentazione (autonoma, senza coinvolgimento atenei)

17) inquadramento professori neoassunti ex art. 18 legge 240 (Rizzetto);

SISSA pone il problema dell'inquadramento iniziale di un professore straniero assunto ai sensi dell'art. 18 in quanto in ruolo equiparato. Mentre un trasferito università italiana entra con la qualifica in cui è inquadrato al momento – mantenendo quindi la stessa retribuzione -, quello straniero avrebbe un trattamento retributivo da neossaunto (quando magari ha 10 anni di cattedra/anzianità nel ruolo).

Il gruppo non vede molte alternative nelle procedure di inquadramento previste dal DPR, ma suggerisce di verificare la possibilità di chiamata diretta/chiara fama, che consente l'inquadramento fino alla 5 classe.

18) novità conto annuale 2012 su fondi accessori (Rizzetto);

Rizzetto elenca una prima rassegna di novità che il conto annuale presenta in termini di rendicontazione dei fondi accessori / monitoraggio contrattazione integrativa.

Da una prima lettura pare che il rispetto del vincolo del DL 78/10 venga fatto sulla somma fondo BCD e Fondo EP e non sui singoli fondi (concedendo quindi di fatto l'osmosi tra i due, sempre motivata).

Si evidenzia inoltre che tra l'elenco delle voci escluse dal limiti si parla anche di conto terzi, su cui pero va fatto un approfondimento (legato alla poca chiarezza della formulazione), e che è ancora presente una sezione di rendicontazione della distribuzione dell'accessorio per la produttività (anche se la distribuzione in fasce di cui al D.Lgs 150/09 è congelata)

19) punti organico 2010, 2011 e 2012 scadenza e proroghe (Rizzetto);

Il gruppo propone per la giunta di venerdì un reminder sulla scadenza punti organico

20)stato dell'arte su possibilità utilizzo incentivante fondo comune conto terzi e overheads (Rizzetto).

In merito agli sviluppi della questione relativa alla possibilità di utilizzo del fondo comune di ateneo Marcato informa che nell'incontro tenutosi a marzo tra MIUR MEF CRUI CODAU c'è stata una timida apertura sull'utilizzo, in qualità di risorse variabili ,della quota di conto terzi destinata al fondo comune, rispetto a quanto dichiarato nel parere rilasciato all'Università di Palermo; in pratica tale quota non andrebbe a incidere sul limite previsto da DL 78/10. Si pone l'attenzione sulle modalità di rendicontazione di tali fondi in sede di conto annuale.

Scuo 23500Y-2213A14446 From: HUVOCATURA STATU Protocollo 0005515 (A)

Ø**55472**555

To: 050850 and 2

Page: 1/6

Del 27/05/2013 Class. 2013 - IV/1

GIOVARRUSCIO Silvia

RPA: BARDI Luca CDS: SIGNORINI Anton CC: CETTI Simona MODULARIO A.G. S. - 79

Firenze

23:5 WB

Arreatura Distrettualedella Stata

Fintenza (N. REGISTRU

Cons. 1623/13 Avv.Cortigiani

da citare nella risposta

del \mathcal{N} .

OGGETTO: Art.25 L.240/10

FAX 050 2212548

FAX 05++ 232055 FAX 0577 240224

FAX 050563513

FAX 050 883225

Università 16173 PISA

Università

SIENA

16179

Università Stranieri 16175

SIENA

Scuola Normale Superiore 16177

PISA

Scuola Superiore S. Anna

16178

PISA

Con nota 15.5.13 è stata segnalata la sentenza n.83/13 della Corte Costituzionale.

Avendo appreso che alcuno di codesti Atenei sta per adottare criteri generali per la valutazione delle istanze di

proroga, si ritiene utile segnalare la recentissima decisione 26.3.13 n.1672, con la quale il Cons.Stato, ribadito che, nel regime attuale, la cessazione dal servizio è, in sostanza, la regola mentre la proroga è l'eccezione, ha dato alcune indicazioni "conformative" in merito a criteri generali adottati precedentemente all'intervento della L.240/10.

Si allega stralcio della decisione.

L'Avvocato dello Stato (Gianni Coytigiant)

L'Avvocato Distrettuale (Maurizio Raugei)

/mm

(e la conseguente sostanziale conferma della sentenza impugnata, sia pure con motivazione in parte diversa, priva di interesse l'esame completo del ricorso incidentale, in particolare per quanto riguarda l'individuazione della data di collocamento a riposo e il mancato rispetto dell'obbligo di preavviso imposto dallo stesso art. 72 d.l. citato).

Come si è esposto nella parte narrativa, l'Università di Firenze ha ritenuto di preconfigurare criteri generali da applicare nell'esaminare le domande di trattenimento in servizio. Tale modus operandi è consentito dalla norma, che, condizionando il potere discrezionale alla valutazione di specifici presupposti, alcuni legati ai profili organizzativi generali dell'amministrazione, "in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali" e gli altri alla situazione specifica soggettiva e oggettiva del ricercatore "in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi", permette che l'Amministrazione limiti la propria discrezionalità fissando criteri generali per autovincolarsi nell'esercizio del successivo potere.

Peraltro, anche in tale caso il potere discrezionale deve essere esercitato secondo i consueti canoni della logicità e della ragionevolezza.

Nella fattispecie in esame, il Senato accademico ha individuato i seguenti criteri per esercitare la facoltà di proroga: a) mancanza

nell'Ateneo di professori o ricercatori afferenti al medesimo settore disciplinare o a settori affini; in alternativa, la presenza di almeno due tra i seguenti criteri: b) partecipazione con esito positivo ad almeno uno degli ultimi tre bandi PRIN; c) conseguimento di punteggio complessivo nella valutazione CIVR 2001-2003 maggiore o uguale a 1; d) responsabilità di un progetto approvato nell'ambito del VI programma quadro della Comunità europea che rilevi ai fini della quantificazione del fondo ordinario dell'Università di Firenze.

Occorre quindi procedere all'esame della logicità di tali parametri, e della loro congruenza con gli scopi presidiati dalla norma, relativi, come più volte si è sottolineato, alla tutela delle esigenze organizzative e funzionali dell'Università, anche in considerazione della particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente revolute determinati o specifici ambiti.

Alla luce dell'esigenza di salvaguardia dell'efficiente andamento dei servizi, l'ambito al quale il Senato accademico ha ritenuto di parametrare il criterio sopra indicato sub a) appare eccessivamente vasto, dal momento che, come ha rilevato il Tar, la presenza nell'intero Ateneo di professori o ricercatori afferenti ad un sertore anche affine non garantisce, di per sé, il livello organizzativo e funzionale postulato dalla norma, per il quale rileva la necessità di garantire una adeguata offerta formativa a livello della singola facoltà, da verificare previa specifica istruttoria in relazione alla concreta domanda da parte dell'utenza.

Del pari, sempre tenendo presente la ratio della norma e lo scopo di garantire la funzionalità e l'efficienza del servizio mediante la valorizzazione della particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, illogico si palesa il criterio sopra indicato sub c), dal momento che l'indicatore di valore prescelto restringe al periodo 2001-2003 la valutazione rilevante, quando è evidente che sia l'esperienza specialistica del richiedente, sia le esigenze organizzative e funzionali dell'Università devono essere considerate nella loro portata concretamente attuale rispetto al momento della decisione. L'aver assunto a parametro tale criterio, seppur oggettivo, restringe la valutazione fino a renderla, anche "cronologicamente", non congruente con l'interesse pubblica presidiato dalla norma.

Per quanto riguarda l'altro criterio preso in esame dal Tar, relativo alla titolarità di un progetto comunitario come sopra precisato sub d), è invece fondato il motivo d'appello volto a sottolineare come i ricercatori ben possano partecipare a programmi di ricerca promossi anche da istituzioni internazionali (art. 6, comma 4, legge n. 168 del 1989) e che quindi non sia illogico assumere tale circostanza quale indicatore della particolare professionalità del richiedente, tale da consigliarne il mantenimento in servizio ai fini della qualità dell'offerta formativa.

Anche non illogico di per sé, contrariamente a quanto ha riteruto il Tar, e rientrante nell'ambito di discrezionalità dell'Amministrazione,

appare l'aver richiesto la costanza di due indicatori per concedere la proroga, dato che un tale stringente criterio è coerente con il carattere di eccezionalità del mantenimento in servizio rispetto alla regola dell'immediato collocamento a riposo stabilito dalla norma.

VI) L'appello principale proposto dall'Università di Firenze merita quindi accoglimento, nei sensi e nei limiti di cui sopra, mentre l'appello incidentale proposto dai ricorrenti in primo grado va in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile: conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere confermata, sia pure con motivazione in parte ridimensionata.

Dato l'esito del giudizio, le spese possono essere compensate tra le parti anche per questo secondo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sestato definitivamente pronunciando sull'appello incidentale e sull'appello principale in epigrafe indicati, respinge il primo e accoglie in parte, e nei limiti di cui in motivazione, il secondo, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata, salvi gli ulteriori adempimenti dell'Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrari:



PRONUNCIA PRONUNCIA E MASSIMA/E

RICERCA

vai a:Fatto Diritto Dispositivo Sentenza 83/2013 AAA

Giudizio

Presidente GALLO - Redattore CRISCUOLO

Udienza Pubblica del 26/03/2013 Decisione del 06/05/2013

Deposito del 09/05/2013 Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:Art. 25 della legge 30/12/2010, n. 240.

Massime:

Atti decisi: ordd, nn. da 42 a 45, 59, 78, da 117 a 122, 191, 224 e 225/2012

SENTENZA N. 83

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici: Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), promossi dal Consiglio di Stato con cinque ordinanze del 28 novembre 2011 e con otto ordinanze del 2 febbraio 2012 e dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise con due ordinanze del 10 aprile 2012, rispettivamente iscritte ai numeri 42, 43, 44, 45, 59, 78, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 191, 224 e 225 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 13, 16, 19, 25, 38 e 41, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visti gli atti di costituzione di F.G., di T.C., di A.A., di M.E., di D.C., di B.O., nonché l'atto di intervento di M.E. (nel giudizio di cui al r.o. n. 42 del 2012) e quelli del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 marzo 2013 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo:

uditi gli avvocati Massimo Luciani per A.A. e M.E., Angelo Clarizia per E.G., T.C. e D.C. e Γαννοcato dello Stato Ettore Engliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

$Ritenuto\ in\ fatto$

1 — Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con le tredici ordinanze di analogo tenore indicate in epigrafe (n.o. numeri 42, 43, 44, 45 e 59 del 2012 depositate il 28 novembre 2011, e numeri 78, 117, 118, 119, 120, 121, 122 e 191 del 2012, depositate il 2 febbraio 2012), ha sollevato – in riterimento agli articoli 3, 33 e 97 della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario). Detta norma (sotto la rubrica «Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori») dispone che «L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica a professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle università ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti». A sua volta, il citato art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce nel comma 1 che «È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale aequisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi 1 a disponibilità al trattenimento va presentata all'amministrazione di

di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoptono cariche elettive esprimono la disponibilità almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo».

2.— Il rimettente, con l'ordinanza iscritta al r.o. n. 42 del 2012, premette che è chiamato a pronunciare su un ricorso in appello promosso da un professore universitario (E.G.) contro l'Università degli studi Tor Vergata di Roma, per la riforma di un'ordinanza cautelare emessa tra le parti dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Roma, in relazione ad un provvedimento che ha disposto il collocamento a riposo del docente per raggiunti limiti di età.

Al riguardo, il Consiglio di Stato riferisce che, con istanza dell'11 novembre 2009, il professor F, ha chiesto di avvalersi della facoltà, concessa dall'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, di permanere in servizio per altri due anni. Tuttavia, quando ancora l'amministrazione non si era pronunciata su tale istanza, era sopraggiunta la legge n. 240 del 2012, il cui art. 25 aveva statuito l'inapplicabilità del menzionato art. 16 ai professori universitari.

Per conseguenza, con decreto dell'11 aprile 2011, il Rettore dell'Università indicata, applicando e richiamando in motivazione il detto art. 25, ha respinto l'istanza di trattenimento in servizio avanzata dal docente e ne ha disposto il collocamento a riposo. Quest'ultimo ha impugnato il suddetto decreto con ricorso al TAR per il Lazio, sede di Roma, chiedendo in via incidentale la sospensione del provvedimento del Rettore. Il giudice adito, con ordinanza dell'11 ottobre 2011, ha respinto l'istanza cautelare.

Per ottenere la riforma di tale ordinanza, il prof. E ha proposto appello al Consiglio di Stato, deducendo, sotto diversi profili, l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 della legge n. 240 del 2010, «nella misura in cui preclude ogni possibilità di trattenimento in servizio dei professori universitari».

Con ordinanza del 26 ottobre 2011 il Consiglio di Stato, pronunciando in sede cautelare, ha disposto la sospensione del giudizio per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sul punto, al fine di conciliare il carattere accentrato del sindacato di costituzionalità con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.; artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), il Consiglio, con l'ordinanza ora citata, ha concesso una misura cautelare "interinale", fino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale, «ordinando all'Amministrazione di ripronunciarsi sull'istanza di trattenimento in servizio presentata dal ricorrente, alla luce del quadro normativo esistente anteriormente all'entrata in vigore del citato art. 25 della legge n. 240 del 2010 e, in particolare, dei criteri fissati dall'art. 72, comma 7, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)».

Ha, poi, ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge n. 240 del 2010 sia rilevante e non manifestamente infondata.

2.1. – Il Consiglio di Stato, con riferimento al requisito della rilevanza, ha osservato che la norma de qua è senza dubbio applicabile alla fattispecie in questione, dal momento che l'atto impugnato ha respinto l'istanza del ricorrente facendo, per l'appunto, applicazione di essa, il cui chiaro tenore letterale preclude la possibilità di trattenimento in servizio per professori e ricercatori universitari.

Inoltre, l'applicazione di detta norma, effettuata dall'università, risulta corretta, non sussistendo spazi per un'interpretazione diversa. L'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale del citato art. 25 avrebbe l'effetto di rimuovere l'ostacolo normativo all'applicazione dell'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, consentendo al ricorrente di ottenere che l'istanza di permanenza in servizio sia esaminata (ed eventualmente accolta) dall'università sulla base dei criteri introdotti dall'art. 72, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La rilevanza della questione non sarebbe esclusa dalla natura cautelare del giudizio, nell'ambito del quale essa è sollevata.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, la questione di legittimità costituzionale sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza, qualora essa sia sollevata dopo l'adozione del provvedimento cautelare, perché, in tal caso, la rimessione alla Corte stessa sarebbe tardiva in relazione al giudizio cautelare, ormai concluso, e prematura in relazione al giudizio di merito, in ordine al quale il Collegio, in mancanza della fissazione della relativa udienza di discussione, sarebbe privo di potere decisorio.

Tuttavia, per evitare che la legge sospettata di illegittimità costituzionale possa precludere definitivamente la tutela cautelare, mortificando le esigenze di tutela immediata ad essa sottese – il che si tradurrebbe in una palese violazione di fondamentali principi costituzionali (artt. 24 e 113 Cost.) o sopranazionali (artt. 6 e 13 CEDU) – la giurisprudenza, nel tentativo di conciliare il carattere accentrato del controllo di legittimità costituzionale delle leggi con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, avrebbe sperimentato due soluzioni.

La prima consisterebbe nel concedere la sospensiva, disapplicando la legge sospettata di illegittimità costituzionale e rinviando al giudizio di merito la rimessione della relativa questione; la seconda si concretizzerebbe nella scomposizione del giudizio cautelare in due fasi; nella prima fase si accoglie la domanda cautelare "a termine", fino alla decisione della questione di legittimita costituzionale contestualmente sollevata; nella seconda, all'esito del giudizio di legittimità costituzionale, si decide "definitivamente", tenendo conto, per valutare la sussistenza del fumus boni iuris sulla domanda cautelare, della decisione della Corte costituzionale.

Il Consiglio di Stato, nel prestare adesione alla seconda soluzione, ritiene che essa sia quella che meno si allontana dal vigente sistema di giustizia costituzionale e risulti, peraltro, in linea con l'orientamento della Corte di giustizia dell'Unione Europea in ordine alla questione, per alcuni versi analoga, dei rapporti tra giudizio cautelare e questione pregiudiziale, in particolare nel senso dell'articolazione bifasica di detto giudizio.

Del resto – osserva il rimettente – anche la Corte costituzionale, con riferimento a questioni di legittimità sollevate in sede cautelare, ha rilevato in più occasioni che la potestas iudicandi non può ritenersi esaurita quando la concessione della misura cautelare, come nella specie, sia fondata, quanto al fumus boni iuris, sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, perché in tal caso la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato si deve ritenere di carattere provvisorio e temporaneo, fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di legittimità costituzionale (sono richiamate le sentenze n. 4 del 2000, n. 183 del 1997, n. 359 e n. 30 del 1995, n. 367 del 1991 e n. 444 del 1990).

Ad avviso del rimettente, anche il requisito del periculum in mora meriterebbe positivo apprezzamento, esseudo evidente che il tempo necessario per la decisione del ricorso nel merito potrebbe arrecare al ricorrente un pregiudizio grave e irreparabile anche in considerazione del fatto che verrebbe a scadere il biennio in relazione al quale egli ha presentato la richiesta di trattenimento in servizio.

3.— Il Consiglio di Stato ritiene la questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata.

Infatti, l'art. 25 della legge n. 240 del 2010, escludendo l'applicazione ai professori e ricercatori universitari dell'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 33 e 97 Cost

Invero, la deroga introdotta dalla norma rispetto alla disciplina generale di cui al citato art. 16 sarebbe in primo luogo irragionevole, perché non sorretta da adeguata ragione giustificatrice e, comunque, sproporzionata rispetto alla finalità perseguita, nonché lesiva sia del principio di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), sia del principio dell'autonomia universitaria (art. 33, sesto comma, Cost.), nella misura in cui priva le università – discriminandole rispetto a qualsiasi altro ente pubblico – di ogni potere di valutazione in ordine alla possibilità di accogliere le istanze di trattenimento in servizio presentate dal personale docente, anche qualora tale prolungamento risulti funzionale a specifiche esigenze organizzative, didattiche o di ricerca. In tal modo verrebbe impedito alle università di dar corso ad una misura organizzativa in tema di provvista del personale, con danno per l'interesse generale e la dispersione di risorse preziose.

Inoltre la norma censurata, trovando applicazione anche nei confronti dei professori e dei ricercatori universitari che abbiano maturato un'aspettativa giuridicamente consolidata in ordine alla possibilità di permanere in servizio risulterebbe lesiva del principio del legittimo affidamento e della sicurezza giuridica, a sua volta fondato sull'art. 3 Cost

Al riguardo, il rimettente ricostruisce la disciplina generale contenuta nell'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, come modificato dall'art. 72 comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e rileva che detta disciplina prevede «un sistema nel quale il trattenimento in servizio del dipendente pubblico non è più rimesso ad un vero e proprio diritto potestativo del medesimo, della cui scelta l'amministrazione deve limitarsi a prendere atto, come accadeva, invece, in base all'originaria formulazione dell'art. 16». Come la giurisprudenza

amministrativa avrebbe chiarito, con l'innovazione introdotta dall'art. 72, comma 7, del citato d.l. (poi convertito), la permanenza in servizio, oltre l'ordinario limite di età, sarebbe divenuto un istituto eccezionale, a causa delle generali esigenze di contenimento della spesa pubblica perseguite con la manovra di cui allo stesso decreto-legge. Pertanto, la sua determinazione andrebbe sorretta in concreto, se orientata alla protrazione del servizio, da adeguate giustificazioni.

Rispetto a tale disciplina, diretta a sottoporre il mantenimento in servizio a rigorose condizioni, la scelta radicale contenuta nella norma censurata appare irragionevole e, come tale, in contrasto con uno dei corollari del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. Infatti, non sarebbe ravvisabile un'idonea ragione giustificatrice a sostegno della definitiva e totale esclusione, per la speciale categoria di dipendenti pubblici di cui si tratta, di qualsiasi possibilità di trattenimento in servizio oltre il termine ordinario.

In particolare, non costituirebbe una valida giustificazione l'esigenza, pure emersa nel corso dei lavori preparatori della legge n. 240 del 2010, volta a favorire il ricambio generazionale nelle università. Invero, nella specie non sarebbe in discussione la realizzazione di tale obiettivo, senza dubbio rientrante nella discrezionalità del legislatore, ma il bilanciamento che quest'ultimo dovrebbe compiere tra il suo perseguimento e la tutela di altri valori di primario rilievo costituzionale, i quali possono essere incisi dalla scelta legislativa.

Nel caso di specie, tale scelta risulterebbe sbilanciata e sproporzionata, perché, in nome dell'esigenza del ricambio generazionale, il legislatore non si sarebbe fatto carico delle negative ripercussioni che potrebbero derivarne sul principio di buon andamento dell'amministrazione e della tutela dell'autonomia universitaria. Ciò emergerebbe in modo evidente considerando che gli obiettivi perseguiti dalla norma sarebbero già tutelati dall'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 che, in seguito alle modifiche introdotte nel 2008, prevede l'eccezionalità del mantenimento in servizio, «tanto da specificare che esso possa essere assentito soltanto in presenza di specifici e stringenti presupposti».

Il rimettente ribadisce ancora il contrasto della norma censurata con i principi di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) e di autonomia funzionale delle università (art. 33, sesto comma, Cost.), nonché con il principio di affidamento nella sicurezza giuridica, da intendere quale elemento fondamentale dello Stato di diritto (sono richiamate numerose pronunce di questa Corte).

3,1.— Nel giudizio di legittimità costituzionale si è costituita la parte privata (il prof. F.G.) che, con memoria, ha illustrato la fondatezza della questione, ripercorrendo gli argomenti svolti nell'ordinanza di rimessione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha spiegato intervento concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Ad avviso della difesa dello Stato tale questione sarebbe, in primo luogo, inammissibile per difetto assoluto di rilevanza. A tal proposito richiama la giurisprudenza di questa Corte, costante nel ritenere inammissibile, proprio per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, le questioni di legittimità costituzionale qualora esse siano sollevate, come nella specie, dopo l'adozione del provvedimento cautelare. Invero, nell'ipotesi in cui il giudice rimettente adotti il provvedimento cautelare oggetto dell'istanza, ne deriverebbe l'inammissibilità delle questioni sollevate, perché «una volta soddisfatto il petitum cautelare dell'istante, vengono meno le ragioni della rilevanza dell'espunzione della norma di dubbia legittimità costituzionale ai fini del giudizio a quo».

Ben consapevole di ciò, il rimettente avrebbe ipotizzato un'ideale scomposizione del giudizio cautelare in due fasi, eleggendo tale articolazione bifasica del detto giudizio a strada maestra nel caso concreto. La scelta, tuttavia, non sarebbe convincente, tenuto conto della particolarità della fattispecie.

Infatti, l'ordinanza di rimessione avrebbe trascurato di valutare che, nella vicenda sottoposta all'esame dei giudici, il ricorrente aspirava al mantenimento in servizio per un biennio.

Orbene, l'adozione della teoria della scomposizione bifasica del giudizio cautelare implicherebbe un doppio vaglio dell'istanza cautelare da parte del rimettente, intervallato dal controllo di legittimità della Corte costituzionale. Tale triplo filtro potrebbe dispiegarsi su un lasso di tempo presumibilmente di alcuni mesi. Ne conseguirebbe che, dal momento dell'emanazione del primo provvedimento sospensivo a quello della definitiva pronunzia cautelare, in costanza di sospensione del provvedimento di collocamento a riposo, il ricorrente otterrebbe, de facto e fuori da un vaglio nel merito della questione, il "bene della vita" cui aspirava, con una chiara distorsione della fisiologica dialettica processuale. Più in generale, nei casi in cui l'istante (come nel caso in esame) miri ad ottenere un'utilità sostanziale di natura temporanea. l'adozione della scomposizione bifasica del giudizio cautelare condurrebbe alla non desiderabile conseguenza dell'attribuzione della stessa «fuori dall'incardinamento del giudizio con grave pregiudizio alle chances difensive di controparte». Tale implicazione dell'elezione della scomposizione bifasica del giudizio cautelare sarebbe del tutto trascurata nell'ordinanza di rimessione.

Nel merito, l'interveniente deduce la non fondatezza della questione sollevata dal Consiglio di Stato.

Infatti, con riferimento all'asserito contrasto della norma denunciata con il principio di ragionevolezza e, quindi, con l'art. 3 Cost., il rimettente avrebbe dimostrato di non aver compreso pienamente la ratio dell'art. 25 della legge n. 240 del 2010. La norma sarebbe ampiamente giustificata da rilevanti esigenze di contenimento finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica. Essa perseguirebbe l'obiettivo del controllo e riduzione della spesa pubblica in generale e della spesa degli atenei in particolare, e non si porrebbe in contrasto neppure con le esigenze di tutela del legittimo affidamento.

In realtà, analizzando l'evoluzione normativa in materia, si noterebbe che il legislatore non si è limitato ad abolire tout court la possibilità di mantenimento in servizio per i professori universitari, ma avrebbe operato una graduale riduzione della possibilità di ottenere il mantenimento in servizio biennale fino alla sua totale eliminazione (sono richiamati l'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, l'art. 72 del d.l. n. 112 del 2008, quale convertito in legge, e l'art. 25 della legge n. 240 del 2010).

In tale contesto andrebbe considerata la conformità dell'art. 25 citato all'art. 3 Cost., tenendo conto della gradualità e della ponderazione della scelta legislativa, nonché della sua finalizzazione a realizzare il preminente obiettivo di contenimento della spesa pubblica, elementi tutti che escludono la violazione del menzionato parametro costituzionale sotto ogni profilo, compreso il principio di tutela del legittimo affidamento.

La norma denunciata, poi, non si porrebbe in contrasto con Γart. 97 Cost.

In primo luogo, la censura non sarebbe adeguatamente motivata. Infatti, il rimettente si limiterebbe ad affermazioni apodittiche, senza specificare quali siano in concreto le ripercussioni negative della norma sul sistema universitario.

Inoltre, la non fondatezza della doglianza sarebbe evidente anche considerando le finalità che l'art. 25 della legge n. 240 del 2010 intende perseguire. Invero, lo scopo della norma sarebbe duplice. Da un lato, come si è detto, il legislatore avrebbe inteso realizzare l'obiettivo del contenimento e della razionalizzazione della spesa degli atenei. In secondo luogo, la norma censurata mirerebbe a favorire il ricambio generazionale del personale docente (finalità sempre positivamente valutata da questa Corte; è richiamata la sentenza n. 990 del 1988).

L'affermazione del rimettente, secondo cui la scelta del legislatore sarebbe eccessiva e sproporzionata rispetto alla finalità del ricambio generazionale, si rivelerebbe erronea. A tal proposito, basterebbe considerare che l'esclusione della possibilità di mantenere in servizio i professori universitari non impedirebbe che i programmi di ricerca e didattica, facenti capo ai docenti collocati in quiescenza, possano essere proseguiti dalla struttura scientifica di riferimento dei professori collocati a riposo.

In effetti – prosegue la difesa erariale — l'argomento centrale della questione di legittimità costituzionale sembrerebbe configurare una mera petizione di principio, restando non dimostrata la "indispensabilità", ai fini della trasmissione delle esperienze, di un docente universitario che ormai si trovi nel biennio conclusivo della carriera. Basterebbe por mente al contesto di riferimento, quello della ricerca e dell'università, notoriamente caratterizzato da estrema dinamicità e mutevolezza nel quale l'apporto di nuove esperienze sarebbe condizione necessaria per il progresso della cultura e della scienza.

Infine, neppure il richiamo al parametro costituzionale, individuato nell'art. 33, sesto comma. Cost., sarebbe fondato.

Ad avviso del rimettente, il principio dell'autonomia universitaria rischierebbe di essere pregiudicato dall'art. 25 della legge n. 240 del 2010; ma sauebbe vero il contrario.

L'abolizione dell'istituto della permanenza in servizio sarebbe diretto a consentire alle universita, proprio nella prospettiva del buon andamento e della razionale organizzazione delle attività accademiche, di programmare queste ultime tenendo conto della posizione lavorativa dei propri docenti

L'intento del legislatore sarebbe quello di consentire alle università, nel pieno esercizio della propria autonomia, una programmazione certa e a lungo termine delle attività didattiche ed una più agevole pianificazione dell'attività dei comparti della ricerca e della didattica, facenti capo ai docenti collocati in quiescenza.

Il richiano alla sentenza n. 1017 del 1988 della Corte costituzionale, effettuato dal rimettente, sarebbe inesatto. La citata pronuncia riconoscerebbe alle istituzioni universitarie il diritto di darsi ordinamenti autonomi, ma non in modo pieno ed assoluto, bensì nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Si tratterebbe, cioè, «di una autonomia che, come questa Corte ha già avuto occasione di precisare (sentenza n. 145 del 1985), lo Stato può accordare in termini più o meno larghi, sulla base di un suo apprezzamento discrezionale, sempreché quest'ultimo non sia irrazionale».

Nel caso in esame la scelta del legislatore non potrebbe definirsi irrazionale, perché ampiamente giustificata, come sopra esposto, dal duplice interesse al contenimento della spesa pubblica ed al ricambio generazionale del personale docente.

Conclusivamente, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, nessuno dei parametri costituzionali invocati risulterebbe violato.

3.2.— Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con l'ordinanza n. 42 del 2012 ha spiegato intervento il prof. M.E., esponendo di essere legittimato ad intervenire perché, pur non essendo parte nel giudizio a quo, ha vissuto una vicenda "in tutto analoga" a quella del prof. E.G.

Al riguardo, tuttavia, va rilevato che il prof. M.E. ha proposto anche un autonomo giudizio cautelare, nel corso del quale, in sede di appello per la riforma di un provvedimento cautelare emesso dal TAR Lazio, sede di Roma, il Consiglio di Stato ha pronunciato un'ordinanza (r.o. n. 191 del 2012, depositata in data 2 febbraio 2012) con la quale ha rimesso a questa Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge n. 240 del 2010, argomentata in termini identici a quelli esposti nell'ordinanza n. 42 del 2012 e con riferimento ai medesimi parametri costituzionali. Sul punto si tornerà più avanti. In questo giudizio di legittimità costituzionale il medesimo prof. M.E. si è costituito.

4.— Le ordinanze del Consiglio di Stato r.o. numeri 43, 44, 45, 59, 78, 117 e 118 del 2012, sollevano questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge n. 240 del 2010, con argomenti identici a quelli esposti nell'ordinanza n. 42 del 2012 e con riferimento ai medesimi parametri costituzionali.

Nei relativi giudizi di legittimità costituzionale ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, adducendo argomenti analoghi a quelli esposti nel giudizio promosso con l'ordinanza r.o. n. 42 del 2012.

5.— L'ordinanza del Consiglio di Stato r.o. n. 119 del 2012 solleva questione di legittimità costituzionale del citato art. 25 della legge n. 240 del 2010, con argomenti identici a quelli esposti nelle ordinanze richiamate nei punti che precedono e con riferimento ai medesimi parametri costituzionali.

Nel relativo giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, esponendo argomenti analoghi a quelli addotti nei giudizi richiamati nei punti precedenti.

La parte privata (il prof. A.A.) si è costituita nel detto giudizio con atto depositato il 10 luglio 2012 e, in prossimità dell'udienza di discussione, ha depositato memoria illustrativa con la quale ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti.

6.— L'ordinanza del Consiglio di Stato r.o. n. 120 del 2012 solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge n. 240 del 2010, allegando argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle esposte nelle ordinanze sopra richiamate, con riferimento ai medesimi parametri costituzionali.

Nel relativo giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha esposto argomenti analoghi a quelli addotti nei giudizi richiamati nei punti precedenti.

La parte privata (il prof. T.C.) si è costituita nel detto giudizio e, in prossimità dell'udienza di discussione, ha depositato memoria.

7.— Le ordinanze del Consiglio di Stato r.o. n. 121 e n. 191 del 2012 sollevano questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge n. 240 del 2010 con argomenti nella sostanza identici a quelli esposti nelle ordinanze di cui ai punti che precedono e con riferimento ai medesimi parametri costituzionali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nei relativi giudizi, adducendo argomenti analoghi a quelli esposti negli atti d'intervento sopra richiamati.

Le parti private (il prof. D.C. e il prof. M.E.) si sono costituite nei detti giudizi e, in prossimità dell'udicuza di discussione, hanno depositato memorie illustrative

8.— L'ordinanza del Consiglio di Stato no. n. 122 del 2012, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge n. 240 del 2010 con argomenti nella sostanza identici a quelli esposti nelle ordinanze in precedenza richiamate e con riferimento ai medesimi parametri costituzionali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel relativo giudizio, facendo valere argomenti analoghi a quelli esposti negli atti d'intervento sopra richiamati.

9.— Anche il Tribunale amministrativo regionale per il Molise (d'ora in avanti, TAR), con le due ordinanze indicate in epigrafe (r.o. n. 224 e n. 225 del 2012) solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge n. 240 del 2010, in riferimento agli artt. 3, 33 e 97 Cost., svolgendo argomentazioni di tenore nella sostanza identico a quelle esposte dal Consiglio di Stato.

In particolare, quanto alle premesse in fatto, il TAR riferisce di essere chiamato a pronunciare nel merito, dopo avere accolto le istanze cautelari, sui ricorsi promossi da due docenti contro l'Università del Molise, per l'annullamento di alcune delibere del Senato accademico con le quali erano state respinte le istanze dei ricorrenti, dirette ad ottenere il trattenimento biennale in servizio, e per l'annullamento del decreto rettorale che aveva disposto il collocamento a riposo degli stessi a far data dal 1º novembre 2011.

Quanto alla rilevanza, il rimettente sottolinea che la norma censurata deve essere applicata anche quando l'istanza di trattenimento in servizio sia stata presentata anteriormente all'entrata in vigore della norma stessa, sicché la disposizione impedisce ai ricorrenti di ottenere l'esame delle loro istanze di permanenza in servizio. Né la rilevanza potrebbe ritenersi esclusa dal fatto che il TAR non abbia ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale della medesima norma in sede cautelare (sede nella quale la misura di cautela fu concessa), in quanto la scelta sarebbe stata motivata dall'esigenza di non precludere definitivamente la tutela cautelare e di conciliare il carattere accentrato del controllo di legittimità costituzionale delle leggi con il principio di effettività della tutela giurisdizionale: concedendo la tutela cautelare, il TAR avrebbe ritenuto di disapplicare in via "provvisoria" la norma censurata, rimettendo contestualmente la questione al giudice delle leggi.

Anche la giurisprudenza costituzionale, in relazione a questioni di legittimità sollevate in sede cautelare, avrebbe affermato che la potestas iudicandi non può dirsi esaurita quando la concessione della misura cautelare sia basata sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in quanto, in tal caso, la sospensione dell'efficacia dell'atto avrebbe carattere provvisorio e temporaneo.

Quanto alla non manifesta infondatezza le ordinanze del TAR molisano ripercorrono le argomentazioni contenute nelle ordinanze del Consiglio di Stato, sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge citata per contrasto con gli artt. 3, 33, ultimo comma, e 97 Cost.

Inoltre, il TAR pone in evidenza un ulteriore profilo di disparità, ineguaglianza e irragionevolezza. L'art. 24, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato e sul trattenimento in servizio oltre i limiti di età), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riconoscerebbe a tutti i dipendenti, pubblici e privati, il diritto potestativo di protrarre il periodo lavorativo fino al compimento del settantesimo anno di età. L'esclusione dei professori e ricercatori universitari da tale facoltà sarebbe irragionevole, soprattutto perché l'attività dagli stessi esercitata sarebbe meno usurante di molti dei lavori materiali svolti da chi potrebbe protrarre la propria presenza al lavoro fino al settantesimo anno di età, non avendo maturato il periodo contributivo sufficiente per ottenere una pensione decorosa.

9.1 — In entrambi i giudizi di legittimità costituzionale promossi con le menzionate ordinanze del TAR per il Molise ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, svolgendo argomentazioni analoghe a quelle esposte con gli atti di intervento depositati nei giudizi promossi con le ordinanze del Consiglio di Stato sopra richiamate e concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione

Nel giudizio promosso con l'ordinanza del FAR per il Molise, iscritta al no n. 225 del 2012, la parte privata (il prof. B.O.) si è costituita depositando il relativo atto in data 9 ottobre 2012 e, in prossimità dell'udienza di discussione, ha depositato memoria illustrativa

Considerato in diritto

L— Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con le tredici ordinanze di rimessione indicate in epigrafe, ha sollevato – in riferimento agli articoli 3, 33 e 97 della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario).

Identiche questioni sono state sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise con le ordinanze iscritte al no. n. 224 e n. 225 del 2012.

In particolare, i rimettenti dubitano che la norma censurata – escludendo l'eventuale trattenimento in servizio per un biennio, oltre l'età del collocamento in quiescenza, per i professori e per i ricercatori universitari che ne abbiano fatto istanza - violi; a) il principio di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) e il principio dell'autonomia universitaria (art. 33, sesto comma, Cost.), perché priverebbe le università, discriminandole rispetto a qualsiasi altro ente pubblico, del potere di valutazione e di accoglimento delle istanze di trattenimento in servizio presentate dal personale docente, anche laddove tale prolungamento risulti funzionale a specifiche esigenze organizzative, didattiche o di ricerca, impedendo alle università di utilizzare una misura organizzativa, seppure eccezionale, in materia di provvista del personale e privando gli atenei di docenti caratterizzati da una qualificazione scientifica ben difficilmente ripetibile; b) il principio del legittimo affidamento e della sicurezza giuridica, ai sensi dell'art. 3 Cost., nella misura in cui prevede che la regola introdotta dalla norma censurata si applichi indistintamente a tutti i professori e ricercatori universitari, anche a quelli che hanno fatto legittimo affidamento su una disciplina che consentiva il mantenimento in servizio per un ulteriore biennio, in quanto erano stati già autorizzati con decreto rettorale adottato sulla base della originaria normativa dettata dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), con conseguente irragionevole disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche, essendo esclusi soltanto i beneficiari di un atto di mantenimento in servizio che abbia già iniziato a produrre effetti; c) l'art. 3 Cost. per violazione del principio di ragionevolezza, tenuto conto della disciplina di cui all'art. 16 d.lgs. n. 503 del 1992, quale tertium comparationis, in relazione alla quale la scelta legislativa appare sbilanciata e sproporzionata perché, in nome dell'esigenza del ricambio generazionale, il legislatore non si è fatto carico delle negative ripercussioni che potrebbero derivarne sui principi del buon andamento della pubblica amministrazione e della tutela dell'autonomia universitaria (artt. 97 e 33 Cost.): la disparità di trattamento tra categorie di pubblici dipendenti (i professori e ricercatori universitari rispetto al restante personale pubblico) si traduce in una disparità di trattamento anche tra i relativi enti di appartenenza, perché viene negata alle università, titolari di un'autonomia funzionale costituzionalmente garantita, ogni margine di autonomo apprezzamento.

Inoltre, secondo il TAR per il Molise sarebbe ancora violato l'art. 3 Cost, per disparità, ineguaglianza ed irragionevolezza, in quanto l'art. 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita. l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riconoscerebbe a tutti i dipendenti pubblici e privati il diritto potestativo di protrarre il periodo lavorativo fino al compimento del settantesimo anno di età. Pertanto, tutti i lavoratori pubblici e privati, se intendono beneficiarne, «hanno diritto a tale proroga, tranne i professori e ricercatori universitari. Tale regime particolare di sfavore verso i docenti universitari non ha alcuna ragion d'essere, specie se si considera che il lavoro intellettuale da essi svolto notoriamente è meno usurante di tante attività manuali, materiali e pratiche di quei lavoratori ai quali, paradossalmente, si consente di protrarle fino ai settant'anni di età, per la sola ragione che potrebbero non aver maturato il periodo contributivo sufficiente a ottenere una decorosa pensione (ragione che, peraltro, potrebbe riguardare anche i professori e ricercatori che hanno avuto accesso alla carriera universitaria in età matura)».

- 2.— Le quindici ordinanze di rimessione indicate in epigrafe censurano, con argomenti identici o analoghi, la stessa norma di legge, cioè l'art. 25 della legge n. 240 del 2010. Pertanto, i relativi giudizi di legittimità costituzionale devono essere riuniti, per essere decisi con unica pronuncia.
- 3.— Come esposto in narrativa, il prof. M.E. ha spiegato intervento nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza del Consiglio di Stato iscritta al r.o. n. 42 del 2012, concernente la posizione del prof. E.G., pur non essendo parte del giudizio a quo. L'interveniente ha motivato la sua iniziativa assumendo di aver vissuto una vicenda "in tutto analoga" a quella del detto prof. E.G. Tale intervento sarebbe inammissibile in base alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale) le sole parti del giudizio principale, mentre l'intervento di soggetti estranei a questo è consentito soltanto ai terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura.

Tuttavia il prof. M.E., dopo avere spiegato il detto intervento, si è anche costituito nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Consiglio di Stato con ordinanza iscritta al r.o. n. 191 del 2012, relativo allo stesso prof. M.E., parte privata nel giudizio a quo. Ne deriva che è venuto meno ogni interesse alla pronunzia sull'intervento, che deve quindi ritenersi assorbito.

4.— La difesa dello Stato, intervenuta in ciascuno dei giudizi a quibus, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto assoluto di rilevanza.

Al riguardo, essa ha dedotto che la giurisprudenza di questa Corte sarebbe costante nel ritenere inammissibili, proprio per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, le questioni di legittimità costituzionale, qualora esse siano sollevate, come nei casi di specie, dopo l'adozione del provvedimento cautelare. Infatti, «nell'ipotesi in cui il giudice remittente adotti il provvedimento cautelare oggetto dell'istanza, la questione di legittimità deve essere dichiarata inammissibile giacché una volta soddisfatto il petitum cautelare dell'istante vengono meno le ragioni della rilevanza dell'espunzione della norma di dubbia legittimità costituzionale ai fini del giudizio a quo».

La questione, dunque, nel caso di specie non potrebbe trovare ingresso «atteso che, data la concessione del provvedimento d'urgenza, la remissione alla Corte è tardiva in relazione al giudizio cautelare e prematura in relazione al giudizio di merito, in ordine al quale il collegio, in mancanza della fissazione della relativa udienza di discussione, è privo di potere decisorio» (sono richiamate le sentenze n. 451 del 1993 e n. 186 del 1976).

Il Consiglio di Stato, consapevole di tale ragione d'inammissibilità, avrebbe cercato di superarla mediante un'ideale scomposizione del giudizio cautelare in due fasi: una ante e una post iudicium di legittimità costituzionale. La difesa dello Stato afferma che: «L'ordinanza di remissione elegge tale articolazione bifasica del giudizio cautelare a strada maestra nel caso concreto. La scelta, tuttavia, appare non convincente, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto».

Infatti – prosegue l'Avvocatura – i ricorrenti avrebbero aspirato al mantemmento in servizio per un biennio. L'adozione della teoria della scomposizione bifasica del giudizio cautelare avrebbe implicato un doppio vaglio dell'istanza cautelare da parte del giudice rimettente, intervallato dal controllo di legittimità della Corte costituzionale. Questo triplo filtro giurisdizionale potrebbe svolgersi nel presumibile lasso di tempo di alcuni mesi. Pertanto, dal momento dell'emanazione del primo provvedimento sospensivo fino a quello della definitiva pronuncia cautelare, in costanza di sospensione dell'atto di collocamento a riposo, il ricorrente otterrebbe in via di fatto, e fuori da un vaglio nel merito della questione il "bene della vita" cui aspirava, con una chiara distorsione della fisiologica dialettica processuale. Più in generale, nei casi in cui l'istante, come nella specie, miri ad ottenere una utilità sostanziale di natura temporanea, l'adozione della teoria della scomposizione bifasica del giudizio cautelare contribuirebbe ad attribuire tale utilità efuori dall'incardinamento del giudizio di merito con grave pregiudizio alle chances difensive di controparte. Tale profilo sarebbe stato del tutto trascurato nelle ordinanze di rimessione

L'eccezione non è fondata

Questa Corte ha più volte chiarito che la potestas iudicandi del giudice a quo non può ritenersi esaurita quando la concessione della misura cautelare sia fondata, quanto al fumus boni iuris, sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, dovendosi in tal caso, ritenere di carattere provvisorio e temporaneo la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, fino alla ripresa del giudizio cautelare

dopo Γincidente di legittimità costituzionale (ex plurimis: sentenze n. 236 del 2010, n. 351 e n. 161 del 2008; ordinanza n. 25 del 2006).

Nei casi in esame il Consiglio di Stato, adito in sede di appello nei procedimenti cautelari, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge n. 240 del 2010, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, e, con separate ordinanze, ha concesso una misura cautelare "interinale" o ad tempus, «fino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale».

É evidente, dunque, che si è trattato di una misura avente carattere provvisorio, efficace sino alla ripresa del procedimento dopo l'incidente di legittimità costituzionale, sicché il giudice a quo non ha esaurito la propria potestas iudicandi, onde ben può sollevare, in questa fase, le questioni di legittimità costituzionale della disposizione che è chiamato ad applicare.

Quanto alle due ordinanze del TAR per il Molise, come risulta da tali provvedimenti, il giudice a quo, dopo aver concesso le misure cautelari richieste dalle parti ricorrenti, ha trattato le questioni in pubblica udienza ed all'esito ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale del citato art. 25, sicché per esse non si pone un problema di esaurimento della potestas iudicandi.

4.1.— La tesi della difesa erariale, sopra riassunta, secondo cui i rimettenti avrebbero trascurato di considerare le peculiarità del caso di specie, non può essere condivisa.

Invero, essa si risolve nella denuncia di un asserito (ed eventuale) inconveniente di mero fatto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non rileva ai fini del controllo di legittimità costituzionale (ex plurimis: sentenze n. 117 del 2012, n. 303 del 2011 e n. 329 del 2009).

Nel merito, le questioni sono fondate.

L'art. 25 della legge n. 240 del 2010 così dispone: «L'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 non si applica a professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle università ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti».

A sua volta, l'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 503 del 1992, statuisce: «È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La disponibilità al trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive esprimono la disponibilità almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo».

Con riguardo a tale norma va notato che, con sentenza n. 33 del 2013, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 15-nonies, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e 16, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 503 del 1992, nel testo di essi vigente fino all'entrata in vigore dell'art. 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che, al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianita minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età. La suddetta pronuncia, peraltro, non incide sulla questione qui in esame, concernente il trattenimento in servizio di una categoria, quale quella dei professori universitari. la cui età di collocamento a riposo è già fissata al compimento del settantesimo anno di età.

Ciò posto, si deve osservare che il dettato della norma censurata (il cui chiaro significato non si presta a dubbi ermeneutici) esclude l'applicazione a professori e ricercatori universitari dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 503 del 1992, così precludendo a tale categoria la facoltà, riconosciuta agli altri dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsto, previa valutazione favorevole dell'amministrazione di appartenenza, secondo i criteri nel medesimo art. 16 indicati.

Orbene, tale esclusione si rivela del tutto irragionevole e si risolve, quindi, in violazione dell'art. 3 Cost.

Va premesso che, come questa Corte ha più volte affermato, il legislatore ben può emanare disposizioni che vengano a modificare in senso sfavorevole per gli interessati la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, unica condizione essendo che tali disposizioni «non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (sentenze n. 166 del 2012, n. 302 del 2010, n. 236 e.n. 206 del 2009).

Nei casi in esame non è dato individuare ragioni idonee a giustificare, per la sola categoria dei professori e ricercatori universitari. l'esclusione dalla possibilità di avvalersi del trattenimento in servizio disciplinato dal citato art. 16, comma 1.

Secondo la difesa dello Stato la norma impugnata sarebbe «pienamente giustificata in vista di rilevantissime esigenze di contenimento finanziario e razionalizzazione della spesa pubblica». Ad avviso dell'Avvocatura generale, «se si analizza l'evoluzione normativa in materia ei si avvede del fatto che il legislatore non si è limitato ad abolire tout court la possibilità di mantenimento in servizio per i professori universitari, ma, proprio per evitare d'incorrere in censure sotto il profilo della legittimità costituzionale, ha operato una graduale riduzione della possibilità di ottenere il mantenimento in servizio biennale fino alla sua totale eliminazione, Dapprima, infatti, con l'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, il legislatore aveva riconosciuto ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici la facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo. Poi, l'art. 72 del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, aveva previsto che non venisse più riconosciuto ai professori e ricercatori universitari un diritto soggettivo alla permanenza in servizio, ma che l'istanza venisse valutata discrezionalmente dall'amministrazione [...]. Infine, con l'art. 25 della legge n. 240 del 2010 è venuta meno la possibilità, per professori e ricercatori universitari, di presentare istanza per la permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo»

Questa tesi non può essere condivisa

In primo luogo, la presunta gradualità dell'intervento legislativo (ammesso che la sua sussistenza possa avere qualche rilievo ai fini del giudizio di ragionevolezza) in realtà non è ravvisabile. Invero, l'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, nel testo originario, riguardava tutti i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, e, quindi, anche i docenti universitari. Lo stesso deve dirsi per la modifica della norma ora citata, compiuta con l'art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133; anche tale modifica aveva come destinatari i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, non gia i soli docenti universitari, come sembra postulare la difesa erariale

Invece, proprio l'art. 25 della legge n. 240 del 2010 ha fatto venir meno per la sola categoria ora indicata la possibilità di ottenere il trattenimento in servizio, così realizzando anche una non spiegabile disparità di trattamento in violazione dell'art. 3 Cost.

Quanto all'argomento che vorrebbe giustificare la norma in questione con «rilevantissime esigenze di contenimento finanziario e razionalizzazione della spesa pubblica», esso non resiste ad un sia pur sommario vaglio critico

In primo luogo, la disposizione di cui si tratta interessa un settore professionale numericamente ristretto, percio inidoneo a produrte significative ricadute sulla finanza pubblica; in secondo luogo, l'accoglimento dell'istanza di trattenimento in servizio non è automatico, a seguito dell'intervento normativo realizzato con l'art. 72 del d.l. n. 112 del 2008 (poi convertito) ma consegue alla valutazione dell'amministrazione di appartenenza, che decide in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, considerando la «particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi»; il che, da un lato, consente all'Amministrazione di utilizzare esperienze professionali ancora valide dall'altro contribuisce a ridurre il numero dei beneficiari del trattenimento, in terzo luogo, questo impegna un

arco di tempo contenuto (al massimo, un biennio) che non sembra suscettibile d'incidere in misura apprezzabile sulla spesa pubblica.

Tanto più che lo stesso legislatore ha ritenuto che il rinvio del collocamento a riposo dei dipendenti pubblici sia funzionale alle misure di contenimento di tale spesa.

Infine, la norma de qua non può trovare giustificazione sull'interesse al ricambio generazionale del personale docente, del pari invocato dalla difesa dello Stato.

Al riguardo, si deve osservare che, senza dubbio, rientra nella discrezionalità del legislatore l'obiettivo di favorire il ricambio generazionale nell'ambito dell'istruzione universitaria.

Tuttavia, fermo restando in via generale tale principio, è pur vero che il perseguimento di questo obiettivo deve essere bilanciato con l'esigenza, a sua volta riconducibile al buon andamento dell'amministrazione e perciò nello schema del citato art. 97 Cost., di mantenere in servizio – peraltro per un arco di tempo limitato – docenti in grado di dare un positivo contributo per la particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici settori ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi.

In questo quadro si colloca il disposto dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 503 del 1992, nel testo modificato dall'art. 72, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, poi convertito dalla legge n. 133 del 2008. Detta norma realizza, per l'appunto, il suddetto bilanciamento, affidando all'amministrazione la facoltà di accogliere o no la richiesta del dipendente, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali e secondo i criteri nella norma medesima indicati

Resta dunque priva di giustificazioni l'esclusione della sola categoria dei professori e ricercatori universitari dall'ambito applicativo del citato art. 16, comma 1, quando proprio per tale categoria l'esigenza suddetta si presenta in modo più marcato, avuto riguardo ai caratteri ed alle peculiarità dell'insegnamento universitario. La norma impugnata trascura del tutto tale profilo, introducendo una disciplina sbilanciata e irrazionale, che si pone in deciso contrasto con gli articoli 3 e 97 Cost.

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 della legge n. 240 del 2010. Ogni altro profilo resta assorbito.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi.

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2013.

Eto:

Franco GALLO, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI